

DI sblocca-cantieri: primo via libera dal Senato

7 Giugno 2019

L'Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 32/2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" ([DDL 1248/S](#) - Relatori Senatori Agostino Santillo del Gruppo parlamentare M5S e Antonella Faggi del Gruppo parlamentare Lega), con numerose modifiche al testo varato dal Governo.

Il provvedimento che reca norme in materia di contratti pubblici, di rigenerazione urbana e misure per le aree colpite dal terremoto, **passa ora all'esame della Camera per la seconda lettura che si preannuncia definitiva**. Il testo, infatti, considerata l'imminente scadenza del prossimo 17 giugno p.v. è stato già calendarizzato in Aula della Camera a partire dall'11 giugno p.v.

Con riferimento alle norme di modifica al Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), nel corso dell'esame in Aula è stato, in particolare, **approvato l'emendamento 1.7 (testo 2)** (primo firmatario Sen. Simona Pergreffi del Gruppo Lega), interamente sostitutivo dell'art. 1 del decreto, **con il relativo subemendamento 1.7 (testo 2)/161 (testo 3)**, frutto dell'accordo dei due gruppi di maggioranza (firmatari Sen. Stefano Patuanelli Presidente del Gruppo M5S e Sen. Massimiliano Romeo Presidente del Gruppo Lega), con i quali sono state recepite alcune disposizioni introdotte dalle Commissioni di merito o già presenti nel testo iniziale.

Le norme approvate prevedono, in particolare, **la sospensione per due anni di tre disposizioni del Codice appalti** (*in luogo delle cinque originariamente previste con la presentazione del predetto 1.7 - testo 2*) concernenti: l'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di fare gare attraverso le stazioni appaltanti; l'obbligo di scegliere i Commissari di gara tra gli esperti iscritti all'albo Anac, il limite al ricorso all'appalto integrato.

Le numerose **altre modifiche** riguardano, tra l'altro, le soglie e le modalità di ricorso alle procedure negoziate; il limite al subappalto fissato al 40% con la conferma della soppressione dell'obbligo di indicare la terna; le cause di esclusione; i criteri di aggiudicazione; i lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria; il tetto del 30% come limite massimo di incidenza dell'elemento prezzo in sede di oepv; l'ampliamento dell'arco temporale di riferimento, da 10 a 15 anni, per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al conseguimento dell'attestazione SOA; la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida soluzione delle controversie; la proroga al 31 dicembre 2020 delle disposizioni di cui all'art. 177 del Dlgs 50/2016 sull'esternalizzazione dei lavori dei concessionari autostradali.

Con altri emendamenti approvati viene prevista, tra l'altro, l'istituzione, a decorrere dal 1° settembre 2019, della società per azioni «**Italia Infrastrutture s.p.a.**» avente ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali; l'esclusione della possibilità di contestare la colpa grave nei confronti dei dirigenti che firmano provvedimenti di **revoca delle concessioni autostradali** se i decreti revocati sino stati visti e registrati dalla Corte dei Conti.

Sono state apportate numerose modifiche anche alle norme del testo sui **Commissari straordinari**. Al riguardo, è stata introdotta **l'estensione delle deroghe** anche agli interventi per **dissesto idrogeologico**, con esclusione dei beni culturali, ed è **stato dato il via libera ai Commissari** per il completamento del MOSE; per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso; per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria; per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento con il Terzo Valico.

Modificate, altresì, le disposizioni di cui all'art. 5 della **rigenerazione urbana** con la **soppressione**, in particolare, **della norma** del testo - volta a modificare l'art. 2-bis del Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia"- che imponeva **alle Regioni di introdurre deroghe** al DM 1444/1968 in materia di distanze, altezze e densità delle costruzioni **nonché disposizioni** sugli spazi/attrezzature per attività collettive (cd. standard urbanistici).

In **materia di ambiente**, vengono in particolare introdotte modifiche all'art. 184-ter del Dlgs 152/2006 con la finalità di perseguire **l'efficacia dell'economia circolare**, misure per il cosiddetto "*end of waste*".

Numerose anche le disposizioni per accelerare la ricostruzione dopo il sisma del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 - ma anche dell'Abruzzo nell'anno 2009 nonché nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017 e della regione Molise e dell'area Etnea - con particolare

riferimento alla concessione dei contributi, agli interventi di riparazione e ricostruzione, alla sospensione dei tributi, alle autorizzazioni per i lavori in zona sismica.

Il testo del decreto-legge approvato dal Senato e inviato alla Camera per la seconda lettura ([DDL 1898/C](#)).